

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1899 del 14/04/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA AZIENDA U.S.L. DI PARMA PER LO STABILIMENTO "OSPEDALE DI VAIO" SITO IN COMUNE DI FIDENZA (PR) VIA TINCATI, 5 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1964 del 14/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattordici APRILE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;

- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza con Provvedimento conclusivo n. 10/2018 del 22/10/2018 alla AZIENDA U.S.L. DI PARMA per lo stabilimento denominato Ospedale di Vaio sito in Comune di Fidenza (PR), Via Don Enrico Tincati n. 5, C.A.P. 43036 con legale rappresentante la Sig.ra Elena Saccenti, comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);
- la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2021-3443 del 08/07/2021 con cui Arpae ha modificato in modo sostanziale e volturato l'atto rilasciato dal SUAP del Comune di Fidenza con Provvedimento conclusivo n. 10/2018 del 22/10/2018;

CONSIDERATO:

- la domanda presentata dall'AZIENDA U.S.L. DI PARMA ed acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/211737 del 27/12/2022, nella persona del Sig. Renato Maria Saviano in qualità di Legale rappresentante e Gestore, con sede legale ubicata in comune di Parma, Strada del Quartiere 2/a e stabilimento denominato Ospedale di Vaio sito in comune di Fidenza (PR), Via Don Enrico Tincati n. 5, C.A.P. 43036 per la modifica

sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha presentato modifica non sostanziale;
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)**, per cui ha presentato modifica sostanziale;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di "Servizi Ospedalieri e Sanitari";

RILEVATO CHE:

- con nota prot n. PG/2023/877 del 03/01/2023 è stato comunicato alla Società l'Avvio del Procedimento;
- che l'istanza alla data del 27/12/2022 risulta correttamente presentata;

CONSIDERATO CHE:

- come dichiarato dalla Ditta la "*...L'Ospedale di Fidenza fa parte del Presidio ospedaliero dell'Azienda U.S.L. di Parma, che svolge un ruolo fondamentale di riferimento locale, per rispondere ai bisogni di ricovero e assistenza specialistica della popolazione residente ...*"
- la Ditta AZIENDA U.S.L. DI PARMA con nota del 27/12/2022 acquisita a prot. Arpae PG/2022/211737 ha dichiarato "*... che la marca da bollo con numero identificativo 01210451236759 emessa in data 13/12/2022 è stata annullata ...*";

VISTI:

- la richiesta di pareri di Arpae SAC prot. n. PG/2023/914 del 03/01/2023;
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. SUD-EST prot. n. 3308 del 17/01/2023 ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2023/8716 del 18/01/2023, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- la relazione tecnica di Arpae ST prot. n. PG/2023/25099 del 10/02/2023, depositata agli atti;
- il sollecito di Arpae SAC prot. n. PG/2023/25938 del 13/02/2023 in merito all'espressione dei pareri degli Enti coinvolti per quanto di competenza;
- il parere di EmiliAmbiente SPA prot. n. 1409 del 22/02/2023, acquisito a protocollo Arpae PG/2023/32017 del 22/02/2023, allegato al parere del Comune di Fidenza;
- il parere favorevole del Comune di Fidenza prot. n. 15283 del 21/03/2023, ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2023/49539 del 21/03/2023, comprensivo anche della relazione tecnica di Arpae in merito alla matrice acustica ambientale e del parere di EmiliAmbiente SPA prot. n. 1409 del 22/02/2023, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 2);

EVIDENZIATO CHE:

per la matrice impatto acustico la Ditta ha dichiarato il "*proseguimento senza modifiche*" e "*l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente all'impatto acustico*";

per la matrice scarichi idrici visti i pareri del Comune di Fidenza prot. n. 15283 del 21/03/2023 e di Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota del 22 febbraio 2023, prot. n. 1409, si conferma quanto già prescritto nella precedente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza con Provvedimento conclusivo n. 10/2018 del 22/10/2018 e smi;

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

1. la Ditta risulta essere autorizzata alle emissioni in atmosfera con Provvedimento Unico del SUAP di Fidenza n. 10/2018 e s.m.i.;
2. di tale autorizzazione si richiede modifica:
 - a. per sostituzione di due impianti termici collegati alle emissioni E02 e E04;
 - b. inserimento di nuove emissioni: E31, derivante da un nuovo impianto termico, e E30 derivante dallo sfiato di una nuova cisterna per lo stoccaggio del gasolio;
 - c. eliminazione delle emissioni E13 e E15;
3. l'attività industriale prevede **“servizi ospedalieri e sanitari”**;
4. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
5. è stata dichiarata la presenza di “sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro” e più precisamente:
 - **EMISSIONE E07: “Ricambi d'aria”**;
6. è stata dichiarata la presenza di sfiati volumetrici provenienti dalle cisterne di stoccaggio interrato del gasolio che vengono identificate come:
 - **EMISSIONI E20 – E21 – E22: “Sfiati cisterne gasolio da 15 m³”**
 - **EMISSIONI E23 – E24: “Sfiati cisterne gasolio da 5 m³”**;
 - **EMISSIONE E30: “Sfiato cisterna gasolio da 15 m³”**;

(nuova emissione)
7. è stata indicata la presenza di impianti rientranti nell'art 272 comma 1 e perciò definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e più precisamente:
 - **EMISSIONE E10: “Ristorazione collettiva con cucina e mensa”**;
 - **EMISSIONE E19: “Aspirazione impianti di lavaggio cucina”**;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae – SAC di Parma con determinazione dirigenziale DET-AMB-2018/2480 del 21/05/2018, modificata in modo sostanziale e volturata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2021-3443 del 08/07/2021** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza con Provvedimento conclusivo n. 10/2018 del 22/10/2018 alla Ditta AZIENDA U.S.L. DI PARMA, nella persona del Sig. Renato Maria Saviano in qualità di Legale rappresentante e Gestore, con sede legale ubicata in comune di Parma, Strada del Quartiere 2/a e stabilimento denominato Ospedale di Vaio sito in Comune di Fidenza (PR), Via Don Enrico Tincati n. 5, C.A.P. 43036 relativamente all'esercizio dell'attività di “Servizi Ospedalieri e Sanitari”, **per il titolo abilitativo sotto elencato:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**;

Per quanto di seguito riportato per la matrice **emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'atto di adozione dell'AUA emessoda Arpae – SAC di Parma con **determinazione dirigenziale DET-AMB-2018/2480 del 21/05/2018, modificata in modo sostanziale e volturata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2021-3443 del 08/07/2021** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza con Provvedimento conclusivo n. 10/2018 del 22/10/2018 ;

“...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E1: “Impianto termico n. 1 a metano per la produzione di acqua calda ”

con potenzialità pari a 1.950 kW

EMISSIONE E3: “Impianto termico n. 3 a metano per la produzione di vapore ”

con potenzialità pari a 1.950 kW

Gli effluenti gassosi che si generano devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Gli impianti sopra elencati si configurano come medi impianti di combustione esistenti (come definito dal comma 1, punto a gg-bis, dell'art. 268 della Parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.).

Le concentrazioni degli inquinanti risultano adeguate a quanto previsto dalla normativa vigente.

Gli impianti di cui alle emissioni E1 – E3 sono dotati di rilevatori della temperatura negli effluenti gassosi e di analizzatori per la misurazione e registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio.

In caso di emergenza dovuta ad eventuali problemi sull'erogazione del gas metano di rete, gli impianti termici n.1 e n.3 possono essere utilizzati anche con alimentazione a gasolio.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauna:

Durata ore/anno	8.760	h
Altezza minima	8,5	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E2: “Impianto termico n. 2 a metano per la produzione di vapore ”

con potenzialità pari a 1.648 kW

(emissione modificata per sostituzione impianto)

EMISSIONE E4: “Impianto termico n. 4 a metano per la produzione di vapore ”

con potenzialità pari a 1.648 kW

(emissione modificata per sostituzione impianto)

Gli effluenti gassosi che si generano devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Gli impianti sopra elencati si configurano come medi impianti di combustione nuovi (come definito dal comma 1, punto a gg-bis, dell'art. 268 della Parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.).

Gli impianti di cui alle emissioni E2 – E4 sono dotati di rilevatori della temperatura negli effluenti gassosi e di analizzatori per la misurazione e registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauna:

Durata ore/anno	8.760	h
Altezza minima	8,5	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E5: “Impianto termico n. 5 a metano per la produzione di vapore ”

con potenzialità pari a 1.111 kW

EMISSIONE E6: “Impianto termico n. 6 a metano per la produzione di vapore ”

con potenzialità pari a 1.111 kW

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Gli impianti sopra elencati si configurano come medi impianti di combustione esistenti (come definito dal comma 1, punto a gg-bis, dell'art. 268 della Parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.).

Le concentrazioni degli inquinanti risultano adeguate a quanto previsto dalla normativa vigente.

Gli impianti di cui alle emissioni E5 – E6 sono dotati di rilevatori della temperatura negli effluenti gassosi e di analizzatori per la misurazione e registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio.

In caso di emergenza dovuta ad eventuali problemi sull'erogazione del gas metano di rete, l' impianto termico n.6 può essere utilizzato anche con alimentazione a gasolio.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauna:

Durata ore/anno	4.320	h
Altezza minima	8,5	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E08: “Evacuazione gas anestetici”

EMISSIONE E09: “Emissione elio R.M.N.”

Le emissioni sopra riportate dovranno essere captate e convogliate nel miglior modo possibile in atmosfera.

EMISSIONE E11: “Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio” con potenzialità pari a 826 kW

EMISSIONE E12: “Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio” con potenzialità pari a 826 kW

Gli effluenti dalle emissioni sopra riportate dovranno essere captati e convogliati nel miglior modo possibile in atmosfera.

EMISSIONE E13: “Cappa aspirante sita presso urologia endoscopica”

(emissione eliminata)

EMISSIONE E14: “Cappa aspirante sita presso laboratorio analisi-citologia”

Gli effluenti da tale emissione dovranno essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento idoneo al tipo di sostanze utilizzate.

EMISSIONE E15: “Cappa biologica sita presso farmacia-unità manipolazione terapie oncologiche”

(emissione eliminata)

EMISSIONE E16: “Cappa sterile sita presso laboratorio analisi-microbiologia”

EMISSIONE E17: “Cappa sterile sita presso laboratorio analisi-settore urine”

Gli effluenti delle emissioni sopra riportate dovranno essere captati e convogliati nel miglior modo possibile in atmosfera.

EMISSIONE E18: “Cogeneratore a gas metano” con potenza termica introdotta pari a 1.258 kWt”

Tale impianto si configura come nuovo medio impianto di combustione (come definito dal comma 1 al punto gg-bis dell'art. 268 della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.).

Il modulo di cogenerazione sarà costituito da un motore endotermico abbinato ad un catalizzatore selettivo per la riduzione del contenuto di CO ed NO_x presente nei fumi (catalizzatore ossidante ed SCR con dosaggio di urea).

Allo scopo di mantenere costantemente sotto osservazione il funzionamento del cogeneratore, dovrà essere installato un dispositivo di misurazione in continuo dei fumi prodotti dalla combustione del gas metano.

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauna:

Durata ore/anno	7.328	h
Altezza minima	5	m
Materiale particolato	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	95	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	240	mg/Nm ³

Periodicità controllo	annuale
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.	

EMISSIONE E25: “Impianto termico n. 7 a metano per la produzione di vapore ”

con potenzialità pari a 379 kW”

EMISSIONE E26: “Impianto termico n. 8 a metano per la produzione di vapore ”

con potenzialità pari a 379 kW”

Gli effluenti gassosi provenienti dalle due caldaie devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Le due caldaie avranno un funzionamento prevalentemente alternato e solo in situazioni di massima richiesta di vapore potranno funzionare in contemporaneità.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauna:

Durata h/giorni	16	h
Durata giorni/anno	365	giorni
Altezza minima	15	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E27: “Sfiato locale centrale termica”

Gli sfiati provenienti dal serbatoio di ritorno del vapore residuo per la condensazione ed il recupero dell'acqua devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata tal quale	Tiraggio naturale	
Durata ore/giorno	16	h
Durata giorni/anno	365	giorni
Altezza minima	5	m

EMISSIONE E28: “Sfiato autoclavi”

Gli sfiati, provenienti dalle autoclavi presenti all'interno della sala lavaggio e sterilizzazione, devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata tal quale	1.200	Nm ³ /h
-------------------	-------	--------------------

Durata ore/giorno	16	h
Durata giorni/anno	365	giorni
Altezza minima	15	m
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E29: “Aspirazione tunnel lavacarrelli e lavastrumenti”

Gli effluenti gassosi provenienti dall’impianto di sterilizzazione a tunnel e dall’impianto di lavaggio strumenti, devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata tal quale	2.200	Nm³/h
Durata ore/giorno	16	ore
Durata giorni/anno	365	giorni
Altezza minima	15	m
Sostanze alcaline espresse come Na ₂ O	5	mg/Nm ³
Fosfati (come PO ₄ ²⁻)	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E31: “Impianto termico n. 9 a metano per la produzione di acqua calda corpo M” con potenzialità pari a 150 kW”

(nuova emissione)

Gli effluenti gassosi provenienti dalle due caldaie devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauna:

Durata h/giorni	16	h
Durata giorni/anno	365	giorni
Altezza minima	5	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, **per le emissioni E2 - E4 - E18 (se non ancora effettuata)** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E2 - E4 - E18, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E2 - E4 - E18 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

Per le emissioni E25 - E26 - E31, il Gestore deve mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Per l'emissione E31 il Gestore dovrà comunicare ad Arpae entro un anno dalla data della presente determina la messa in esercizio e verificare il rispetto dei limiti imposti.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.Lgs 152/06 e s.m.i., alle emissioni **E1- E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E18** debbono avere una **periodicità annuale**.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	AZIENDA U.S.L. di Parma
Partita IVA/Codice fiscale:	01874230343
Sede legale:	Strada del Quartiere 2/a, Parma (PR)
Gestore:	Saviano Renato Maria
Sede locale impianti:	in Via Don Tincati n.5, Fidenza (PR)
Lat:	44° 50' 52"
Long:	10° 02' 28"
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Servizi ospedalieri e sanitari
Settore attività CRIAER:	4.12
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua combustibili utilizzati
Indicatore 2:	Energia elettrica prodotta [kWh/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	9 m
Temperatura media emissioni:	/
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	613 kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	11.597 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	10.871 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	20.249.775 kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

- Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H3PO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano

anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o

mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante **dell'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae – SAC di Parma con determinazione dirigenziale DET-AMB-2018/2480 del 21/05/2018, modificata in modo sostanziale e volturata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2021-3443 del 08/07/2021** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza con Provvedimento conclusivo n. 10/2018 del 22/10/2018, **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato **nell'atto di adozione AUA emesso da Arpae – SAC di Parma con determinazione dirigenziale DET-AMB-2018/2480 del 21/05/2018, modificata in modo sostanziale e volturata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2021-3443 del 08/07/2021** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza con Provvedimento conclusivo n. 10/2018 del 22/10/2018.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è trasmesso al Comune di Fidenza, AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. SUD-EST, EmiliAmbiente S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;

- l'autorità emanante è Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli

Tecnico di riferimento: Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2022/40922

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

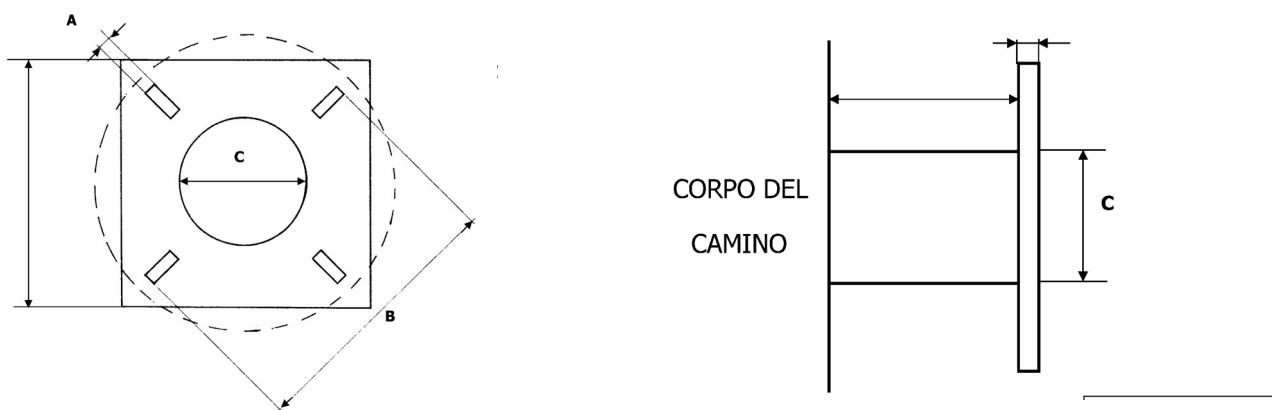
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0003308

DATA: 17/01/2023

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 914/2023 del 03/01/2023 alle ore 12:37) Istanza di modifica Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta Azienda U.S.L. di Parma Ospedale di Vaio , Via Tincati 5 in Comune di Fidenza.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

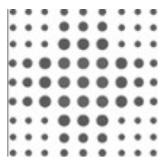
DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0003308_2023_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena	D853844FF163FA28840EAE875BF5270B0 31BE1156A551697A172EDB436A95934



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Agenzia Regionale Per La
Prevenzione, L'Ambiente E L'Energia
Dell'Emilia Romagna - Area
Prevenzione Ambientale Ovest (Reggio
Nell'Emilia)
aoopr@cert.arpa.emr.it

Comune di Fidenza -Ufficio protocollo
protocollo@postacert.comune.fidenza.
pr.it

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 914/2023 del 03/01/2023 alle ore 12:37) Istanza di modifica Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta Azienda U.S.L. di Parma Ospedale di Vaio , Via Tincati 5 in Comune di Fidenza.

Si comunica in riferimento alla nota dell'ARPAE SAC prot. 914/2023 del 03.01.2023 relativa ad istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dall'Azienda USL di Parma, per il complesso Ospedaliero di Vaio, Fidenza.

Esaminata la documentazione trasmessa, si è verificato che l'AUA riguarda le emissioni in atmosfera, modifica sostanziale, mentre per quanto riguarda gli scarichi e la comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico è dichiarato il proseguimento senza modifiche

La domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale è richiesta per un aggiornamento dell'Atto Autorizzativo, in particolare è previsto l'inserimento di due nuove caldaie in sostituzione di quelle esistenti inoltre sono meglio indicati quegli impianti che, in caso di emergenza, potrebbero essere alimentati con gasolio.

I cambiamenti più significativi sono previsti nella centrale termica principale, in cui le caldaie collegate alle emissioni E02 ed E04 saranno sostituite con impianti nuovi di potenza leggermente inferiore, rimanendo sempre classificati come "medi impianti di combustione". Gli attuali due impianti con potenza termica di 1.950 kW verranno sostituiti con altri due impianti da 1.648 kW.

Si prevede l'installazione di un nuovo generatore di acqua calda n.9 rappresentato da una caldaia murale alimentata a gas metano, della potenza di 150 kW emissione E31.

Considerata la tipologia di struttura è previsto che, gli impianti termici n.1, n.3 e n.6 possano essere utilizzati anche con un combustibile liquido, e pertanto in caso di necessità dovuta ad eventuali problemi sull'erogazione del gas metano di rete, le caldaie potrebbero funzionare anche a gasolio, liquido stoccato in quattro cisterne interrate all'interno dell'area cortiliva a fianco della centrale termica principale, della capacità singola di 15 mc. Con l'emissione E30 viene indicata la quarta cisterna del gasolio.

Paolo Saccani

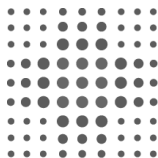
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma

Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393

Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Viene inoltre chiarito che rispetto a quanto precedentemente comunicato le due caldaie per la produzione di vapore, emissioni E25 ed E26, non sono da 341 kW cadauna, ma da 379 kW cadauna.

Nella domanda è inoltre comunicato che sono state anche eliminate le cappe chimiche dell'urologia e delle terapie oncologiche, e di conseguenza anche le relative emissioni E13 ed E15.

Alla luce di quanto sopra riportato, per quanto di competenza del SISP, si esprime parere favorevole alla modifica sostanziale dell'AUA.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma

Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393

Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 2

Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE

prot. n.

Fidenza, 16 MARZO 2023

EC

Spett.le

ARPAE SAC

E P.C. SPORTELLLO UNICO

DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE APAO

EMILIAMBIENTE SPA

ASL SIP

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013, N. 59.

AZIENDA USL DI PARMA OSPEDALE DI VAIO. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni in data 3 gennaio 2023, prot. n. 458, e alla richiesta di parere pervenuta contestualmente, premesso che:

- l'istanza è presentata dalla ditta Azienda USL di Parma, nella persona del suo legale rappresentante del Servizio Attività Tecniche Saviano Renato Maria, con sede legale a Parma in strada del Quartiere n. 2/A, per lo stabilimento denominato Azienda ASL di Parma – ospedale di Vaio sito a Fidenza via Don Luigi Tincati n. 5, destinato a servizi ospedalieri e sanitari, per l'ottenimento di modifica, inerente le matrici emissioni in atmosfera dell'autorizzazione unica ambientale n. 10/2018 del 22 marzo 2018 rilasciato dal SUAP del comune di Fidenza;
- l'autorizzazione unica ambientale sopracitata rilasciata alla ditta in oggetto comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447;

nel rispetto di quanto disposto nel provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), Determinazione Dirigenziale, n. DET-AMB-2018-2480 del 21 maggio 2018, pervenuto il 22 maggio 2018, prot. n. 19168, emesso del dirigente di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma;

- con provvedimento n. 6/2021 del 8 luglio 2021 il SUAP del comune di Fidenza, in seguito alla ricezione dell'atto di adozione dell'AUA DET-AMB-2021-3443 dell'8 luglio 2021, pervenuta lo stesso giorno e assunta al protocollo al num. 28846, ha provveduto a volturare e a modificare, per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 1 del DPR n. 59/2013, l'atto di adozione dell'AUA emesso da ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma n. DET-AMB-2018/2480 del 21 maggio 2018, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza in data 22 maggio 2018 , n. 10/2018;

- l'intervento oggetto della domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata riguarda la sostituzione di due impianti termici ormai obsoleti, con caldaie di ultima generazione e conformi ai limiti indicati nell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed inserita un'ulteriore caldaia di produzione acqua calda, per servire il nuovo “corpo M” dell'ospedale ed un'altra cisterna per lo stoccaggio del gasolio per le alimentazioni in caso di emergenza.

L'intervento in programma si sviluppa quindi nella centrale termica principale, in cui le caldaie collegate alle emissioni E02 ed E04 verranno sostituite con impianti nuovi di potenza leggermente inferiore, pur rimanendo classificati come “medi impianti di combustione”. L'attuale impianto termico n.2 ha infatti una potenza termica di 1.950 kW e verrà sostituito con uno da 1.648 kW, mentre il n.4 una potenza termica di 1.950 kW e verrà sostituito con uno da 1.648 kW.

Il nuovo Generatore di acqua calda n.9 verrà invece rappresentato da una caldaia murale alimentata a gas metano, della potenza di 150 kW e l'emissione viene identificata con la sigla E31. Vista l'importanza del sito, è previsto che gli impianti termici n.1, n.3 e n.6 possano essere utilizzati anche con un combustibile liquido, e pertanto in caso di necessità dovuta ad eventuali problemi sull'erogazione del gas metano di rete, le caldaie potrebbero funzionare anche a gasolio, liquido stoccato in quattro cisterne interrate all'interno dell'area cortiliva a fianco della centrale termica principale, della capacità singola di 15 mc. Con l'emissione E30 viene indicata la quarta cisterna del gasolio.

- che in merito alla matrice scarichi l'oggetto dell'AUA è un semplice rinnovo dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività senza variazione alcuna rispetto a quanto già precedentemente autorizzato;

- preso atto che Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota del 22 febbraio 2023, prot. n. 1409, pervenuto il 22 febbraio 2023, prot. n. 10324, parte integrante del presente parere, premesso che le modifiche apportate agli impianti non variano la qualità e quantità ammissibili in pubblica fognatura, pertanto conferma quanto già espresso nei precedenti pareri;

- In merito alla matrice emissioni in atmosfera, preso atto che AUSL, Servizio Igiene Pubblica (S.I.P.) con nota pervenuta il 17 gennaio 2023, prot. n. 3090, allegata, ha espresso parere favorevole alla modifica sostanziale dell'AUA.

- in merito alla matrice rumore, è allegata un atto della dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, a firma del Sig. Saviano Renato Maria, in qualità di Legale rappresentante della ditta AZIENDA U.S.L. di Parma ospedale di VAIO Fidenza via Don Tincati n° 5;

- ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota pervenuta il 14 marzo 2023, prot. n. 13950, parte integrante del presente parere, prendendo atto della dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, attestante che l'oggetto della domanda AUA è un semplice rinnovo/ampliamento dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato di rumorosità già esistente che non ha necessitato dell'attuazione di alcun piano di risanamento acustico al momento dell'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, comunica che il parere non è dovuto;

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe I (area particolarmente protetta) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017;

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, "sistema insediativo urbano ed extraurbano – dotazioni art. 114" di cui all'art.IV.46 "attività sanitarie" del RUE.

Con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni:

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente



Reso.Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le
Comune di Fidenza
p.zza Garibaldi, 1
43036 Fidenza (PR)

Invio a mezzo pec
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

p.c.
ARPAE
Ufficio SAC
p.le della Pace, 1
43121 Parma

Invio a mezzo pec
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza Modifica Autorizzazione Unica Ambientale – DPR 59/2013 e s.m.i. ditta AZIENDA U.S.L. di Parma Ospedale di Vaio, Via Tincati 5 in Comune di Fidenza
Rif. Sinadoc 2022/40922
Emissione parere

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente

visti

- la documentazione ricevuta in data 03/01/2023 ns.prot.45;
- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.5 del 28/03/2008 di ATO2: “Regolamento del servizio di fognatura e depurazione”;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1155/2009 “Linee Guida per la Gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici nelle aziende sanitarie dell’Emilia Romagna”;

e premesso che

le modifiche apportate agli impianti non varieranno qualità e quantità ammissibili in pubblica fognatura;

pertanto

si conferma quanto già espresso nei precedenti pareri emessi.

Ricordiamo le prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



fognatura dovrà esserne data tempestiva comunicazione a mezzo e-mail (protocollo@pec.emiliambiente.it; info@emiliambiente.it), indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non conformi o di volumi di acque meteoriche superiori al consentito.

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Marco Vassena

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

Rif a prot. Arpae n° PG/2023/37175

del 02/03/2023

SinaDoc: n° 11308/2023

Fa seguito alla Vs. richiesta

prot. 11766 del 27/02/2023

trasmesso via PEC

Ufficio Tecnico

COMUNE DI FIDENZA

suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

OGGETTO: richiesta: DPR 13 marzo 2013, n. 59. ditta Azienda U.S.L. di Parma Ospedale di Vaio. via Don Enrico Tincati n. 5. Domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA). **Parere.**

Con la presente si è a riferire, in relazione a quanto in oggetto, che dalla disamina della documentazione ricevuta emerge quanto appresso.

Si prende atto della dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, a firma del Sig. Saviano Renato Maria, in qualità di Legale rappresentante della ditta AZIENDA U.S.L. di Parma ospedale di VAIO Fidenza via Don Tincati n° 5, attestante che l'oggetto della domanda AUA è un semplice rinnovo/ampliamento dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato di rumorosità già esistente che non ha necessitato dell'attuazione di alcun piano di risanamento acustico al momento dell'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.

Quindi il parere Arpae non è dovuto.

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono distinti saluti.

Tecnico Competente in Acustica

Registro Nazionale Regione Emilia-Romagna: RER/00127 del 22/02/2018

T.d.P. Luciano Bandini

Il Responsabile di Funzione

della Sede di Fidenza

Giovanni Saglia

documento firmato digitalmente

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

via Spalato, 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.